

OGGETTO: [ID: 7582] – Riunione decisoria della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 14 della L. 241/90 per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "GELA 98", e delle opere e infrastrutture di connessione alla RTN, di potenza nominale pari a 98,43 MW, sito nel territorio del Comune di Gela (CL), in contrada "Settefarine" e di Butera (CL), in contrada "Pozzillo".

Proponente: Alleans Renewables Progetto 5 S.r.l.

Resoconto verbale della riunione decisoria della Conferenza di Servizi del

30 maggio 2023

Il giorno 30/05/2023 alle ore 11:00, si è svolta in modalità telematica, la riunione decisoria della Conferenza di Servizi convocata, ai sensi dell’art. 27, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con nota prot. MASE/79940 del 17/05/2023, ai fini del rilascio del Provvedimento Unico in materia ambientale per il progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "GELA 98", e delle opere e infrastrutture di connessione alla RTN, di potenza nominale pari a 98,43 MW, sito nel territorio del Comune di Gela (CL), in contrada "Settefarine" e di Butera (CL), in contrada "Pozzillo".

Per l’Autorità Competente sono presenti:

Enti ed Amministrazioni	Nome e cognome	Ruolo
MASE	Arch. Orsola Renata Maria Reillo	Dirigente div. V
MASE	Dott.ssa Silvia Terzoli	Responsabile del procedimento
MASE	Arch. Martina Moscarelli	Funzionario tecnico div. V
MASE	Avv. Niccolò Giambitto	Funzionario giuridico

Ai sensi dell’art. 27, cc. 7 e 8, del D.Lgs. 152/2006 sono stati invitati, in qualità di Amministrazioni competenti e/o potenzialmente interessate:

Enti ed Amministrazioni	Presente / Assente	Nome e cognome	Ruolo	Competenza sui titoli ambientali richiesti
Ministero della cultura – SS-PNRR	Presente	Arch. Isabella Fera	Funzionario del Servizio V della Direzione Generale ABAP referente del procedimento di VIA per la SS-PNRR	
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania	Presente	Dott. Salvatore Stimolo	Funzionario referente con delega del Soprintendente	Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.lgs 42/2004 - Autorizzazione culturale ex art. 21 D.lgs 42/2004

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta	Presente	Ing. Laura Alesi	Funzionario	
Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente – Servizio 1: Autorizzazioni e valutazioni ambientali	Assente			
Comune di Gela	Assente			
Comune di Butera	Assente			

Per la Società proponente, **Alleans Renewables Progetto 5 S.r.l.** sono presenti:

Società	Avv. Salvatore Imbergamo	Referente della società proponente
	Avv. Maria Tornabene	Consulente legale della società
	Dott.ssa Chiara Di Bonaventura	Consulente legale della società
	Dott. Gianluca Galvagno	Progettista
	Dott. Paolo Contrino	Progettista
	Ing. Alessandro Mancino	Consulente della società
	Dott. Ettore de Martino	Consulente della società
	Avv. Giuseppe Carlomagno	Consulente legale della società

Presiede la riunione l'arch. Orsola Renata Maria Reillo, dirigente della Divisione V della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

L'arch. Reillo, dopo aver introdotto i presenti, ricorda che questa è la riunione decisoria della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, a cui sono stati convocati la società proponente e tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

L'arch. Reillo passa a riepilogare le fasi del procedimento.

Con nota acquisita il 04/11/2021 con prot. n. 120061/MATTM, la Alleans Renewables Progetto 5 S.r.l. ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento V.I.A. nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale (ex art. 27 D.Lgs. 152/2006), relativamente al progetto indicato in oggetto, con la quale è stata contestualmente formulata richiesta di rilascio dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

1. Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
2. Autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Per gli stessi titoli, la società proponente ha indicato come uffici competenti le seguenti Amministrazioni: la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V – Tutela del Paesaggio del Ministero della cultura.

Con nota prot. n. 27765/MiTE del 04/03/2022 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha dato comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra richiamati, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente sul portale VA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della verifica della adeguatezza e completezza della documentazione stessa, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con nota prot. n. 73853/ MiTE del 13/06/2022 è stata comunicata la procedibilità dell'istanza e dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sono decorsi i termini di 60 giorni per la consultazione del pubblico.

In data 11/05/2022 la CT PNRR-PNIEC ha richiesto integrazioni, per riscontrare le quali la società proponente ha richiesto una proroga di 60 giorni. La documentazione integrativa è stata acquisita in data 07/07/2022 al prot. MiTE/4613 e pubblicata in data 19/07/2022 e contestualmente sono state riavviate le consultazioni con il pubblico per 30 giorni.

In data 16/09/2022 la Commissione Tecnica PNRR PNIEC ha espresso il proprio parere n. 61/2022, positivo con prescrizioni.

In data 28/02/2023 il Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota 2832-P ha trasmesso il proprio parere tecnico-istruttorio, positivo con prescrizioni, acquisito al prot. MASE/29124 del 1/03/2023.

In data 18/04/2023 la società proponente ha presentato delle Controdeduzioni al parere MiC, in merito alle prescrizioni 1.1 e 1.2 presenti nel suddetto parere.

In data 05/05/2023 è stato emanato il Decreto n. 221/2023, pubblicato sul portale VA e notificato a tutti gli enti interessati con nota prot. MASE/77721 del 15/05/2023.

In data 17/05/2023 con nota prot. MASE/ 79940 è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria, conclusiva del procedimento.

L'arch. Reillo ricorda che i titoli ambientali richiesti tra quelli previsti dalla normativa all'art.27 c. 2 del D.Lgs 152/2006, vengono rilasciati sulla base del Provvedimento di VIA. Il provvedimento di VIA relativo al progetto in esame si è concluso con esito positivo, pertanto questa Conferenza è stata convocata per la determinazione conclusiva per l'acquisizione degli ulteriori titoli ambientali richiesti dal proponente.

L'arch. Reillo riferisce che la Direzione Generale VA non ha ancora acquisito i pareri relativi ai titoli autorizzativi richiesti, pertanto passa la parola ai soggetti preposti al rilascio di tali autorizzazioni affermando che il parere potrà essere espresso direttamente in conferenza.

Interviene il dott. Salvatore Stimolo, funzionario referente con delega del Soprintendente per i Beni Architettonici e Ambientali di Caltanissetta, il quale ribadisce la posizione espressa con provvedimento adottato con prot. 2601 del 23 marzo 2022, come integrato con le ulteriori prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

Il provvedimento citato si riferisce a un parere positivo con condizioni, con riferimento sia agli aspetti paesaggistici che agli aspetti di carattere archeologico, già alla base del parere di VIA emesso dal MiC.

Prosegue affermando che nel parere sono individuati gli aspetti relativi agli artt. 146, 152 e anche all'art. 21 del DLgs 42/2004, integrato poi, con le valutazioni relative all'art.20 del DLgs 199/2021 in merito alle distanze di 500 m classificate dall'art. 136 del 42/2004.

L'arch. Reillo richiede quindi l'acquisizione di detto parere, reso come atto endoprocedimentale al Ministero della cultura, precisando che dal punto di vista del merito le valutazioni sono comunque già integralmente contenute nel parere del MiC.

L'arch. Isabella Fera, funzionario del Servizio V della Direzione Generale ABAP, referente del procedimento di VIA per la SS-PNRR, precisa che occorrerà che la Soprintendenza di Caltanissetta, come previsto dalla procedura dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, invii ufficialmente i pareri relativi alle autorizzazioni ambientali richieste, in quanto nel parere relativo alla VIA a cui si fa riferimento, riportato integralmente nel parere del MiC, tali titoli non sono esplicitati, essendo il contributo correttamente riferito alla sola procedura di VIA.

Interviene l'avv. Giuseppe Carlomagno, consulente legale della società proponente affermando che, sulla base della normativa attuale, ritiene che il provvedimento di VIA sia già comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica, dal momento che c'è già un concerto parziale tra il MiC e il MASE.

Per la società interviene, quindi, l'avv. Salvatore Imbergamo, sottolineando come nel parere della Soprintendenza di Caltanissetta non si fa riferimento alla prescrizione relativa alla fascia di rispetto dei 500 m dai beni vincolati e che questa fattispecie è stata introdotta da Ministero della cultura.

Dichiara che la società contesta questo aspetto, anticipando che su questo punto è stato presentato un ricorso al TAR di Palermo.

L'arch. Fera, ricordando, in merito all'affermazione dell'avv. Carlomagno, che nell'ambito del procedimento riferito all'art. 27 il provvedimento di VIA non comprende altre autorizzazioni, precisa in merito a quanto detto dall'avv. Imbergamo, che il dott. Stimolo ha già confermato che le condizioni ambientali dettate nel contributo della Soprintendenza di Caltanissetta sono state integrate dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, e che queste ultime saranno ricomprese nell'ambito delle prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica.

L'avv. Imbergamo sottolinea che, nonostante i pareri siano favorevoli, i pareri che hanno portato al decreto di VIA, di fatto, snaturano il progetto in quanto la prescrizione 1.1 contenuta nel parere MiC, elimina 40 MW di potenza elettrica e 65 ha (su 189) dalla disponibilità del proponente, impedendo la possibilità tecnica di realizzare 98 MW di potenza.

L'arch. Reillo al riguardo chiarisce che, sebbene nel corso della Conferenza si possono rappresentare osservazioni e contributi sotto il profilo tecnico, ricorda tuttavia che c'è un provvedimento già assunto, che ha già una sua efficacia, ritenuto legittimo perché sono stati acquisiti, per i profili di competenza, i pareri della Commissione Tecnica e del MIC.

L'Avv. Carlomagno ritiene che la Conferenza di Servizi possa anche rivedere, sulla base della ponderazione degli interessi in gioco, quelle che sono posizioni già espresse.

Dichiara che il proponente ha preso atto del provvedimento di VIA e lo ha impugnato al TAR di Palermo, ritenendo che il parere MiC sia in parte illegittimo e che il PUA possa essere rilasciato relativamente all'intero progetto presentato. Infatti, facendo riferimento al regolamento comunitario 2577/2022, la realizzazione degli impianti FER ha un interesse prevalente e il MiC nel proprio parere tecnico istruttorio ha invertito i parametri normativi di riferimento nel momento in cui ha dedotto che non ricadendo una parte del progetto in area idonea, automaticamente il progetto ricadrebbe in area non idonea.

L'arch. Fera chiarisce che nel parere non si afferma che l'area di impianto non è idonea. L'obiettivo del parere del MiC è la tutela del paesaggio. Nel caso specifico c'è un bene paesaggistico tutelato ex

art. 136, una sorta di area vasta relativa al *Castelluccio federiciano*, castello di epoca svevo-normanna, monumento accessibile alle visite, dalla cui altura si ha una visibilità sulla piana.

Aggiunge inoltre che l'obiettivo delle condizioni espresse è quello di limitare l'interferenza visiva con il bene stesso, oltre che con l'asse viario identificato come panoramico dal piano paesaggistico vigente, eliminando i pannelli fotovoltaici da quell'area di confine. Quello della Soprintendenza Speciale rappresenta quindi un tentativo di salvaguardare le relazioni con gli elementi significativi del paesaggio.

Interviene il dott. Stimolo, condividendo quanto rappresentato dall'arch. Fera.

Inoltre, in riferimento all'art 20 del D.Lgs. 199/2021, aggiunge che in Sicilia è stata istituita con DPR 524/2022 una commissione *finalizzata all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile*. Riferisce che a breve quindi sarà predisposto un decreto con cui verranno individuate queste aree *non idonee*, che tuteleranno le fasce di 500 m dalle aree tutelate paesaggisticamente. Quanto espresso sarà esplicitato nella nota che sarà inviata tramite PEC anche al MASE.

Alla domanda dell'avv. Imbergamo se la Soprintendenza non abbia già confermato il parere del marzo 2022, il dott. Stimolo chiarisce che la posizione della Soprintendenza ha confermato quel parere con l'ulteriore condizione prescrittiva del MiC.

L'architetto Reillo, quindi, riepiloga che dalle posizioni emerse dalla Conferenza sia il MiC che la Soprintendenza confermano, anche sulla base delle controdeduzioni presentate dal proponente, che la prescrizione in esame sia necessaria ed essenziale per limitare l'impatto e l'interferenza dell'opera con un bene tutelato e che quindi, sebbene la Conferenza sia il luogo idoneo per discutere le posizioni dei presenti, a valle delle analisi presentate dal proponente resta confermato quanto già espresso nel parere MiC, che è andato ad integrare quello della Soprintendenza territoriale, che oggi ne condivide l'aspetto di merito.

In Conferenza quindi si acquisisce questa indicazione della Soprintendenza di Caltanissetta.

Interviene l'avv. Imbergamo, che considera che tutto questo è tardivo. Afferma che il parere positivo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il parere della Soprintendenza di Caltanissetta del marzo 2022, avevano dato delle indicazioni differenti alla società, facendo pensare che questo potesse essere un progetto condiviso, utile a raggiungere gli obiettivi per la transizione energetica.

Riferisce che tutti i rapporti sull'*intervisibilità* oggetto di integrazioni e di esame della CT PNRR-PNIEC concludono che l'area dell'impianto ha scarsissima incidenza di visibilità dal bene tutelato. In questa analisi è stata presa in esame tutta l'area vasta. Il castello federiciano è infatti distante 1,8 km dal confine dell'area di progetto.

L'avv. Carlomagno aggiunge che sulla base della conferma del parere della Soprintendenza e del MiC, la società non potrà che fare le sue valutazioni in continuità con il ricorso già presentato.

L'arch. Reillo ribadisce che dalla Conferenza non emergono margini di revisione del parere: valutate le controdeduzioni e lo studio sull'interferenza visiva citato dall'avv. Imbergamo, le posizioni espresse dalla Conferenza odierna rimangono le medesime contenute nel parere.

L'avv. Imbergamo ribadisce comunque che nella Conferenza sono stati discusse le posizioni del MiC, ma ci sono degli elementi che non sono stati presi in esame come la posizione del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la procedibilità da parte del Dipartimento Energia della Regione Siciliana, la posizione favorevole del Comune di Gela.

L'arch. Reillo interviene chiarendo che, in riferimento al progetto oggi in esame, il proponente ha richiesto la Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del P.U.A., che è una valutazione preliminare a tutto quello che poi attiene l'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 che autorizza la costruzione dell'impianto, all'esame del Dipartimento Energia della Regione Siciliana.

Inoltre, ricorda che la Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento partecipato e il fatto che i comuni non siano presenti in conferenza e non abbiano trasmesso pareri o osservazioni in merito al progetto non è una responsabilità del MASE, facendo presente che il procedimento in esame ha avuto una fase ampia di consultazione e si è tenuto conto di tutto quanto è stato acquisito.

Resta fermo che, in ogni caso, è proprio la Soprintendenza il soggetto preposto ai fini del rilascio dei titoli ambientali richiesti dal proponente al momento della presentazione dell'istanza. Per quanto sia fondamentale l'espressione dei pareri da parte degli enti locali, non sono questi che oggi devono esprimersi sul rilascio degli specifici titoli richiesti.

L'arch. Reillo passa quindi la parola all'ing. Alesi che riferisce di ricoprire soltanto da poco tempo la posizione che oggi rappresenta e che è intervenuta in una fase conclusiva del procedimento.

Da quanto apprende, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta non si è espresso con un parere nei tempi previsti dal procedimento, ma la competenza dell'amministrazione è residuale, non avendo la provincia in questione nemmeno una pianificazione territoriale di coordinamento da analizzare, per cui non è stato possibile effettuare valutazioni più specifiche nel merito.

L'arch. Reillo conferma che la Direzione VA non ha ad oggi acquisito un parere in merito e che l'ente per quanto di competenza avrà poi modo di esprimersi nell'ambito della Conferenza ex art 12.

L'ing Alesi chiede se i comuni interessati si siano espressi.

Al riguardo l'arch. Reillo riferisce che a seguito della procedibilità e della comunicazione a tutti gli enti territoriali non si sono espressi né la Regione né i singoli comuni. Il procedimento è stato oggetto di una sola trasmissione di osservazioni, tenute in conto nell'ambito della procedura di VIA.

L'avvocato Carlomagno ribadisce la posizione della società rispetto all'acquisizione di un parere della Soprintendenza che interviene in una fase già esaurita e compiuta. Ritiene che la Conferenza di Servizi si possa concludere sulla base dei pareri che sono stati già trasmessi, con il rilascio dei titoli che sono stati richiesti.

L'arch. FERA rimanda all'art. 27 comma 8 che riporta che i titoli vengono rilasciati sulla base del provvedimento di VIA.


All'ulteriore precisazione del proponente di ritenere esaustivi dal punto di vista procedimentale i pareri fin qui acquisiti, l'arch. Reillo ribadisce che l'art. 27 dà la possibilità di richiedere ulteriori titoli ambientali all'interno del PUA e che la presente Conferenza è la sede nella quale si chiude la procedura in esame, con l'acquisizione dei suddetti titoli ambientali richiesti dal proponente alla presentazione dell'istanza, che nel caso specifico sono l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 42/2004 e l'autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 42/2004.

Verificato che non ci sono ulteriori osservazioni, l'arch. Reillo dichiara conclusa la riunione alle ore 11.55

Al presente verbale è allegata la nota della Soprintendenza di Caltanissetta (nota prot. n.3194 del 31/05/2023, acquisita al prot. MASE/89179 del 01/06/2023) che esplicita quanto sopra riportato.

Il segretario verbalizzante

Arch. Martina Moscarelli



La presidente della Conferenza di Servizi

Arch. Orsola Renata Maria Reillo

